

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2014, n. 090/Pres.

Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Associazioni di promozione sociale
Art. 3	Requisiti per l'iscrizione
Art. 4	Domanda di iscrizione
Art. 5	Procedimento di iscrizione ed efficacia dell'iscrizione
Art. 6	Tenuta e pubblicità del Registro
Art. 7	Conferma di iscrizione nel Registro e cancellazione
Art. 8	Esclusione del silenzio - assenso
Art. 9	Modifiche della modulistica
Art. 10	Disposizioni transitorie
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) di seguito denominato Registro, nonché le modalità della sua tenuta, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2012, di seguito denominata legge regionale.

Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni quando sono liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale:

- a) i partiti politici;
- b) le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria;
- c) le associazioni finalizzate esclusivamente alla tutela di interessi economici degli associati;
- d) i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- e) le associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 383/2000 per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23/2012 possono essere iscritte nel Registro le associazioni di promozione sociale come definite all'articolo 2, di seguito denominate associazioni, dotate di autonomia amministrativa e contabile, aventi sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia e dotate di uno statuto in cui devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione dell'associazione;
- b) l'oggetto sociale e le finalità istituzionali;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo statuto;
- f) la democraticità dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative e l'uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario e le modalità di approvazione del rendiconto stesso da parte dell'assemblea;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4
(Domanda di iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro le associazioni presentano al Servizio competente in materia di promozione sociale, di seguito denominato Servizio, domanda redatta nel rispetto del regime fiscale vigente in materia di bollo secondo lo schema di cui all'allegato A1, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma, e corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata;
- b) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione, secondo lo schema di cui all'allegato A2;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella domanda di iscrizione deve essere anche indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'associazione richiedente; tale indicazione è condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai contributi, alle convenzioni e alle agevolazioni e iniziative previste dalla legge regionale.

Art. 5
(Procedimento di iscrizione ed efficacia dell'iscrizione)

1. Entro sessanta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda, verificatane la completezza e la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il Direttore del Servizio dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con decreto da comunicare all'associazione richiedente.

2. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, il Servizio provvede, una sola volta, a richiederne all'associazione interessata la produzione, fissando a tale scopo un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale viene disposto il diniego dell'iscrizione.

3. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda e degli eventuali elementi integrativi di cui al comma 2 sia rilevata la carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 3, il Servizio ne dà comunicazione all'associazione, invitandola a trasmettere, entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la seguente documentazione:

- a) copia autentica dello statuto, formalizzato almeno con scrittura privata registrata, reso conforme ai requisiti di cui all'articolo 3;

b) copia autentica del verbale registrato dell'assemblea che ha deliberato le modifiche statutarie.

4. Il termine stabilito dal comma 1 rimane sospeso fino all'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 o della documentazione di cui al comma 3, ovvero fino alla scadenza dei termini fissati ai sensi dei commi medesimi, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni.

5. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 3 entro il termine fissato ai sensi del comma medesimo ovvero di persistente carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è disposto il diniego dell'iscrizione con le modalità di cui al comma 1.

6. L'iscrizione ha validità triennale, a decorrere dalla data del decreto che la dispone ai sensi del comma 1, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 4.

7. L'iscrizione al Registro è alternativa all'iscrizione nel Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale.

8. L'iscrizione al Registro è condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai contributi e della stipula delle convenzioni di cui alla legge regionale.

Art. 6

(Tenuta e pubblicità del Registro)

1. Il Registro, alla cui tenuta provvede il Servizio tramite l'ausilio di supporti informatici, è pubblico e chiunque può prenderne visione.

2. Nel Registro sono annotati:

- a) il numero progressivo d'iscrizione;
- b) la denominazione dell'associazione ed il suo codice fiscale;
- c) la sede legale o operativa nel territorio regionale;
- d) il nominativo del legale rappresentante ed il suo codice fiscale;
- e) la sezione d'iscrizione;
- f) l'ambito prevalente di attività in cui opera l'associazione, individuato con riferimento alle finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale;
- g) gli estremi del decreto di iscrizione.

3. L'elenco delle associazioni iscritte nel Registro è pubblicato nel sito ufficiale della Regione.

4. L'associazione iscritta al Registro è tenuta a comunicare eventuali modificazioni dello statuto, trasmettendo copia autentica degli atti adottati dall'assemblea e formalizzati almeno con scrittura privata registrata; è tenuta inoltre a comunicare le modifiche intervenute nelle cariche associative nonché altri fatti rilevanti ai fini dell'iscrizione al Registro.

Art. 7

(Conferma di iscrizione nel Registro e cancellazione)

1. Prima della scadenza del termine di validità dell'iscrizione nel Registro, come indicata nel decreto di iscrizione, ai fini della permanenza dell'iscrizione stessa l'associazione interessata presenta domanda di conferma redatta nel rispetto del regime fiscale vigente in materia di bollo secondo lo schema di cui all'allegato B1, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma, e corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dello statuto, formalizzato almeno con scrittura privata registrata, qualora siano intervenute modifiche rispetto al testo a suo tempo presentato;
- b) relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio, secondo lo schema di cui all'allegato B2.

2. Il Direttore del Servizio dispone con decreto, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, la conferma dell'iscrizione nel Registro per ulteriori tre anni.

3. In caso di mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine previsto dal comma 1 o qualora sia accertata la perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, il Direttore del Servizio dispone la cancellazione dal Registro con decreto da comunicare all'associazione richiedente.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di conferma è stabilito in quarantacinque giorni, a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda; l'iscrizione mantiene efficacia sino alla conclusione del procedimento di conferma. Al procedimento stesso si applica il disposto dell'articolo 5, commi da 2 a 4; in caso di mancata trasmissione nei termini fissati della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, ovvero di persistente carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è disposta la cancellazione dal Registro.

5. La cancellazione di un'associazione dal Registro è disposta altresì, in ogni tempo, per accertata perdita dei requisiti di cui all'articolo 3 ovvero per esplicita richiesta dell'associazione medesima.

6. Il Servizio può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

Art. 8

(Esclusione del silenzio – assenso)

1. Nei procedimenti di iscrizione e di conferma dell'iscrizione regolati dagli articoli 5 e 7 non trova applicazione l'istituto del silenzio – assenso di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9

(Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche e integrazioni dei modelli di cui agli allegati A1, A2 e B1, B2, previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 7 per la redazione delle domande dirette ad ottenere l'iscrizione e la conferma dell'iscrizione nel Registro, sono disposte con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge regionale, le associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) che intendono essere iscritte nel Registro di cui al presente Regolamento trasmettono al Servizio la relativa domanda, formulata sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda, verificatane la completezza e la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il Direttore del Servizio dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione con proprio decreto motivato, da comunicare all'associazione richiedente. Al procedimento si applica il disposto dell'articolo 5, commi da 2 a 5, e dell'articolo 8.

3. Durante il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 42, commi 5 e 6 della legge regionale, con il decreto di cui al comma 2 è disposta altresì la cancellazione dell'associazione interessata dal Registro di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.